



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 8 - 5 Giugno 2012

In evidenza



Stabilità, crescita e occupazione: la via da seguire

Le raccomandazioni per ciascuno dei 27 paesi dell'UE e per la zona euro offrono un orientamento per le politiche economiche e di bilancio nazionali nel 2012-2013. Le raccomandazioni specifiche per paese sono state formulate in risposta ai programmi di riforme economiche e di bilancio per i prossimi 12 mesi presentati in precedenza da ciascun governo.

> [Leggi l'articolo sulle ricette per la stabilità e la crescita nell'UE](#)



Disoccupazione giovanile, un problema non solo europeo

Sono circa 75 milioni i giovani disoccupati nel Mondo, 4 milioni in più rispetto al 2005, un tasso di disoccupazione pari al 12.7%. Almeno stando alle statistiche elaborate dall'Organizzazione Mondiale per il lavoro (ILO). E le previsioni da qui al 2016 non mostrano miglioramenti.

> [Leggi l'articolo sulla disoccupazione giovanile nel mondo](#)

→ La Newsletter

- > Redazione
- > Archivio (dal 20 luglio 09)
- > Archivio (al 1 luglio 09)
- > Iscrizione
- > Le nostre fonti

→ dal sito ED

- > Le nostre iniziative
- > I nostri progetti
- > Le opportunità per i giovani

→Notizie Flash

> [Ambiente: celebrazione di 20 anni di protezione della natura nell'UE](#)

Qualche giorno fa si è celebrato il 20° anniversario di due strumenti fondamentali per la conservazione e l'uso sostenibile della natura nell'UE: la direttiva Habitat e LIFE, il programma di finanziamenti per l'ambiente dell'UE. Venti anni fa, gli Stati membri hanno adottato all'unanimità la direttiva Habitat al fine di salvaguardare le specie e gli habitat maggiormente minacciati dell'intera Europa.



> [Concorso Premio per la migliore vignetta dedicata all'UE](#)

La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea propone la seconda edizione del Concorso Premio per la migliore vignetta politica sull'UE, edizione 2012, in collaborazione con il sito web "Presseurop" e la rivista italiana "Internazionale"



> [Un video per un uso efficiente dell'acqua in Europa](#)

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo video che mette in guardia i consumatori contro i pericoli di un consumo non sostenibile. Il video ha per protagonista un secchio nevrotico che affronta il tema dell'uso eccessivo dell'acqua.



> [Migrazione, asilo e libera circolazione nell'UE: pubblicati una nuova relazione e un sondaggio \(.pdf 24 kB\)](#)

La Commissione pubblica oggi una relazione sugli sviluppi del 2011 nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, insieme a un sondaggio Eurobarometro sulla posizione dei cittadini europei riguardo alla mobilità transfrontaliera, alla migrazione e alla sicurezza.



 [L'educazione alla cittadinanza è oggi impartita in tutti i paesi europei ma manca una formazione specialistica per i docenti \(.pdf 511 kB\)](#)

Tutti gli Stati membri hanno integrato "l'educazione alla cittadinanza" nei loro piani di studio scolastici primari e secondari - anche se con approcci diversi, secondo quanto riferisce la relazione pubblicata oggi dalla Commissione europea.



 [Il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo rivela in quali paesi d'Europa le condizioni che si offrono ai consumatori sono migliori \(.pdf 25 kB\)](#)

L'edizione di primavera del Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo pubblicata oggi in occasione del Vertice europeo dei consumatori 2012 indica che nel 2011, per il secondo anno consecutivo dopo l'autunno del 2009, si registrano miglioramenti in diversi paesi dell'UE.



 [Il progetto di bilancio 2013 - Investimenti nella crescita e nell'occupazione \(.pdf 92 kB\)](#)

Il progetto di bilancio dell'UE per il 2013, presentato oggi dalla Commissione, tiene conto delle dichiarazioni del Consiglio europeo circa il fatto che la crescita e l'occupazione nell'UE possono essere realizzate solamente associando risanamento delle finanze pubbliche e investimenti nella crescita futura.



→ Legislazione europea

 [Direttiva 2012/13/UE \(.pdf 783 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. In GUUE L 142 del 1.06.12

 [Decisione 2012/286/UE \(.pdf 713 kB\)](#)

della Commissione, del 31 maggio 2012, relativa alla creazione di un gruppo di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre. In GUUE L 142 del 1.06.12

 [Decisione 2012/281/PESC \(.pdf 736 kB\)](#)

del Consiglio, del 29 maggio 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno della proposta dell'Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico. In GUUE L 140 del 30.05.12

 [Regolamento \(UE\) n. 432/2012 \(.pdf 1079 kB\)](#)

della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. In GUUE L 136 del 25.05.12

 [Regolamento \(UE\) n. 423/2012 \(.pdf 740 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria. In GUUE L 133 del 23.05.12



→ L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

➤ [I membri del CORLEAP tracciano il percorso verso il rafforzamento della democrazia locale nei Paesi del Partenariato dell'Est europeo](#)

➤ [«Regioni per il cambiamento economico»: iscrivetevi!](#)

➤ [Strategia digitale per l'Europa: dite la vostra!](#)



→ dal Parlamento europeo



[Il PE approva un ambizioso progetto di
tassa sulle transazioni finanziarie](#)

La tassa sulle transazioni finanziarie (TTF), così come proposta, dovrebbe essere migliorata per garantire una copertura più ampia e rendere svantaggiosa l'evasione, secondo quanto affermano i deputati in un parere approvato mercoledì. Il testo propone di andare avanti col progetto legislativo anche nel caso in cui solo alcuni Stati membri lo dovessero sostenere.



[Divario retributivo tra i generi: il
Parlamento chiede sanzioni più severe](#)

Il Parlamento chiede alla Commissione europea di modificare la legislazione comunitaria esistente per colmare il divario retributivo tra i generi, comprese sanzioni più severe per i datori di lavoro, in un'iniziativa legislativa approvata giovedì. La richiesta di una proposta legislativa evidenzia che il divario retributivo medio nell'Unione è del 16,4%, e che in alcuni Stati membri è addirittura aumentato.



[Il Parlamento condanna le leggi omofobiche e la violenza in Europa](#)

In una risoluzione adottata giovedì da un'ampia maggioranza, il Parlamento afferma che gli Stati membri dovrebbero dare l'esempio nella lotta contro l'omofobia. I deputati condannano le leggi omofobiche e la violenza e invitano i governi e i parlamenti nazionali a considerare la possibilità di fornire l'accesso a istituti giuridici, quali le unioni registrate, la coabitazione o il matrimonio, a gay, lesbiche, bisessuali e transgender.



[Maggiori finanziamenti UE per combattere la disoccupazione giovanile](#)

Un "piano europeo d'investimenti" per creare nuova occupazione, redistribuzione dei fondi strutturali e introduzione di una "garanzia europea per i giovani", che offra loro la possibilità di un lavoro o un apprendistato dopo quattro mesi di disoccupazione, sono alcune delle proposte contenute in una risoluzione sulla disoccupazione giovanile in Europa adottata giovedì.

→dalla Commissione europea



[COM\(2012\) 250 del 30.5.2012](#)

Terza relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo (2011)



[COM\(2012\) 226 del 21.5.2012](#)

Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell'attuazione del Quadro dell'UE

→dal Comitato economico e sociale

 [Assemblea plenaria del 25 e 26 Aprile 2012 - Sintesi dei pareri adottati \(.MS-Word 206 kB\)](#)



→dalla Corte di Giustizia

➤ [Sentenza nelle causa C-489/10: l'esclusione di un agricoltore dal beneficio di aiuti agricoli, per falsa dichiarazione della superficie della sua azienda, non esclude l'imposizione di una sanzione penale per gli stessi fatti](#)



➤ [Sentenza della Corte nella causa C-379/10: È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo](#)

→L'angolo della lettura

➤ [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



→Gli appuntamenti delle prossime settimane

➤ [Conversazioni d'Europa 2012](#)
a Bologna fino al 31 Maggio



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



COMMISSIONE EUROPEA- COMUNICATO STAMPA

Migrazione, asilo e libera circolazione nell'UE: pubblicati una nuova relazione e un sondaggio

Bruxelles, 1 giugno 2012 – La Commissione pubblica oggi una relazione sugli sviluppi del 2011 nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, insieme a un sondaggio Eurobarometro sulla posizione dei cittadini europei riguardo alla mobilità transfrontaliera, alla migrazione e alla sicurezza. Secondo il sondaggio, otto Europei su dieci ritengono che sia dovere degli Stati membri offrire protezione e asilo a chi ne ha bisogno e che le regole per l'ammissione dei richiedenti asilo debbano essere le stesse in tutta l'Unione. Per gran parte degli europei (67%) è poi importante poter viaggiare per l'UE senza subire controlli alle frontiere interne.

“Le cifre della relazione e il risultato del sondaggio confermano quel che la Commissione sa già: l'Unione europea ha bisogno di una politica di migrazione forte e coerente, che sappia rispondere alle esigenze sul breve e sul lungo periodo. Dobbiamo garantire una gestione efficace delle frontiere esterne, tutelare il diritto di libera circolazione all'interno del territorio dell'Unione e assicurare una reale protezione a chi ne ha bisogno, aprendo al tempo stesso canali di migrazione legale e mobilità”, ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria per gli Affari interni.

Di seguito alcuni dei contenuti della relazione e del sondaggio:

Migrazione legale

RELAZIONE: nell'Unione europea vivono circa 20,2 milioni di cittadini di paesi terzi, grosso modo il 4% della popolazione totale dell'Unione (502,5 milioni) e il 9,4% di tutti i migranti a livello mondiale (214 milioni secondo stime).

EUROBAROMETRO: il 68% del campione intervistato pensa che si debbano riconoscere agli immigrati legali gli stessi diritti di cui godono i cittadini. Quattro europei su dieci (42%) pensano che l'Unione europea debba incoraggiare la migrazione di lavoratori da paesi terzi per fronteggiare le sfide demografiche e le carenze di forza lavoro, mentre il 46% non è d'accordo.

Migrazione irregolare

RELAZIONE: nel 2011 sono stati negati 343 000 ingressi nell'Unione, con una diminuzione del 13% rispetto al 2010. Sempre nel 2011 sono state fermate 468 500 persone (in calo rispetto alle 505 000 del 2010), mentre gli Stati membri hanno rimpatriato circa 190 000 cittadini di paesi terzi (15% in meno rispetto al 2010).

EUROBAROMETRO: otto europei su dieci (80%) ritengono che l'Unione europea debba dare maggiore assistenza agli Stati membri nella gestione della migrazione irregolare. Il 78% pensa che il costo della gestione della migrazione irregolare vada suddiviso tra gli Stati membri.

Integrazione

RELAZIONE: nel 2010 il tasso medio di occupazione dei cittadini di paesi terzi compresi tra i 20 e i 64 anni era del 58,5%, rispetto al 68,6% della popolazione totale nella stessa fascia di età.

EUROBAROMETRO: il 53% del campione ritiene che l'immigrazione rappresenti un arricchimento economico e culturale. Il 60% degli Europei è consapevole che gli immigrati possano incontrare difficoltà d'integrazione legate alla discriminazione.

Asilo

RELAZIONE: nel 2011 le domande d'asilo presentate negli Stati membri sono state oltre 302 000, ben il 16,2% in più rispetto al 2010 ma pur sempre molte di meno del picco di 425 000 domande raggiunto nel 2001.

EUROBAROMETRO: l'80% degli intervistati pensa che gli Stati membri abbiano il dovere di offrire protezione e asilo a chi ne ha bisogno. Otto europei su dieci ritengono che il numero di richiedenti asilo vada distribuito più equamente tra gli Stati membri dell'Unione.

Schengen e libera circolazione

RELAZIONE: nel 2011 sono stati rilasciati 12,7 milioni di visti Schengen, soprattutto nella Federazione russa (40,7%) ma anche in Ucraina (8,7%), Cina (8,1%) e Turchia (4,7%).

EUROBAROMETRO: per poco meno di sei intervistati su dieci (57%) i cittadini di paesi terzi dovrebbero poter viaggiare più facilmente per turismo o affari. La possibilità di spostarsi all'interno dell'UE senza controlli alle frontiere interne è giudicata importante dal 67% degli intervistati.

Contesto

Le relazioni annuali sull'immigrazione e l'asilo rispondono all'invito rivolto nel 2008 dal Consiglio europeo nell'adozione del patto sull'immigrazione e l'asilo. La terza di queste relazioni annuali (2011) mette in luce i principali sviluppi a livello nazionale e dell'Unione per affrontare le sfide del settore e

- assicurare che le opportunità di **migrazione legale e mobilità** rispondano alle esigenze dell'UE;
- continuare a lavorare per un'**integrazione** efficace, così da trarre pieno vantaggio dal potenziale offerto dai migranti, non solo in termini economici ma anche da un punto di vista sociale e culturale;
- rispondere alle **pressioni migratorie** con un'attuazione efficace delle misure esistenti dirette a ridurre la migrazione irregolare, anche tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi, la solidarietà verso gli Stati membri maggiormente coinvolti, controlli alle frontiere esterne e procedure di visto che funzionino;
- realizzare nel 2012 un **sistema europeo comune di asilo** che assicuri protezione a chi ne ha bisogno. Solo con una politica coerente che ricomprenda tutti questi aspetti l'UE potrà trarre pieno beneficio dagli apporti positivi della migrazione.

In questo contesto, il sostegno dell'UE nella forma di assistenza finanziaria in materia di migrazione e mobilità resta un aspetto importante della solidarietà tra paesi dell'Unione europea e della cooperazione con i paesi terzi (si veda il [MEMO/12/399](#)).

Per maggiori informazioni

Terza relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0250:FIN:it:PDF>

Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

[MEMO/12/399](#): assistenza finanziaria ai paesi terzi nel settore della migrazione e della mobilità

Sondaggio Eurobarometro: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Homepage di Cecilia Malmström, Commissaria per gli Affari interni

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Homepage della DG Affari interni

<http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/>

Rete europea sulle migrazioni

<http://www.emn.europa.eu>

Contatti:

[Michele Cercone](#) (+32 2 298 09 63)

[Tove Ernst](#) (+32 2 298 67 64)



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

L'educazione alla cittadinanza è oggi impartita in tutti i paesi europei ma manca una formazione specialistica per i docenti

Bruxelles, 31 maggio 2012 – Tutti gli Stati membri hanno integrato "l'educazione alla cittadinanza" nei loro piani di studio scolastici primari e secondari – anche se con approcci diversi, secondo quanto riferisce la relazione pubblicata oggi dalla Commissione europea. Migliorare le conoscenze e le competenze per insegnare questa materia rimane tuttavia una sfida, dal momento che solo due paesi (Regno Unito – Inghilterra e Slovacchia) offrono una formazione per i futuri docenti specializzati nei programmi di istruzione iniziale destinati ai docenti. La relazione evidenzia un consenso generale sul fatto che l'educazione alla cittadinanza dovrebbe mirare a sviluppare il pensiero critico, le capacità e gli atteggiamenti analitici al fine di favorire una partecipazione attiva nella scuola e nella società.

Androulla Vassiliou, Commissario per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, ha affermato: *"L'educazione alla cittadinanza sviluppa negli alunni le conoscenze, le competenze e i valori necessari per impegnarsi attivamente nella nostra società. Dobbiamo incoraggiare questo tipo di educazione poiché la partecipazione attiva è alla radice dei nostri valori democratici in Europa. Dobbiamo inoltre compiere maggiori sforzi per la formazione dei docenti in questo settore, in modo tale che i giovani siano incentivati a divenire cittadini attivi."*

La relazione informa che le scuole in tutti i paesi europei hanno introdotto regole e raccomandazioni volte a incoraggiare le prassi e la partecipazione democratiche, ad esempio attraverso l'elezione dei rappresentanti di classe, i consigli studenteschi e le rappresentanze studentesche degli organismi di gestione delle scuole. In questo modo aumenta la probabilità che i giovani si impegnino attivamente nella vita sociale e politica.

Tutti i paesi hanno adottato orientamenti destinati a dare agli alunni un ruolo nella gestione della loro scuola ed inoltre dal 2007 più della metà¹ hanno attuato almeno un programma o progetto finanziato con fondi pubblici destinato a coltivare i valori e gli atteggiamenti collegati alla cittadinanza al di fuori della scuola. I programmi comprendono iniziative volte a incoraggiare gli alunni di diversi gruppi etnici e socioeconomici a partecipare ad attività congiunte (ad esempio la Lettonia ha lanciato un progetto di questo tipo) o a riunire gli alunni delle scuole primarie e gli anziani nelle case di riposo (la Francia è uno dei paesi che incoraggiano questi progetti "intergenerazionali").

¹ Belgio (Comunità francofona), Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Lituania, Austria, Polonia, Romania, Svezia, Norvegia, Islanda e Croazia.

La partecipazione attiva è inoltre sempre più utilizzata nella valutazione degli alunni. Più di un terzo dei paesi europei² attualmente prende in considerazione la partecipazione alle attività scolastiche o comunitarie al momento di valutare gli studenti.

Contesto

La relazione [L'educazione alla cittadinanza in Europa](#), elaborata per la Commissione dalla rete Eurydice, comprende 31 paesi europei – gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, la Norvegia, la Croazia e la Turchia.

Lo scopo è di analizzare in che modo le politiche e le misure collegate all'educazione alla cittadinanza si sono evolute negli ultimi anni. La relazione fornisce un quadro della situazione attuale suddiviso in cinque temi principali: 1) finalità e organizzazione dei curricula; 2) partecipazione degli studenti e dei genitori nelle scuole; 3) cultura scolastica e partecipazione studentesca nella società; 4) valutazione; 5) sostegno per i docenti e i responsabili degli istituti scolastici. La relazione sottolinea inoltre i progressi compiuti in casi in cui essi sono evidenti, dal primo [studio Eurydice su questo tema effettuato nel 2005](#). L'anno di riferimento è il 2010/2011.

Migliorare le conoscenze e le competenze dei docenti nel settore dell'educazione alla cittadinanza rimane una sfida. Anche se in generale l'educazione alla cittadinanza è integrata nei corsi iniziali di formazione dei docenti destinati a specialisti dell'istruzione secondaria in materie come la storia e la geografia, solo due dei 31 paesi valutati (Inghilterra e Slovacchia) formano i futuri docenti come specialisti dell'educazione alla cittadinanza. Inoltre, anche se alcuni paesi hanno ristrutturato negli ultimi anni i loro curricula nel settore dell'educazione alla cittadinanza, di rado queste riforme sono state introdotte nella formazione iniziale dei docenti o nei programmi continui di sviluppo professionale.

La relazione sottolinea inoltre che mancano in generale metodi standardizzati di orientamento dei docenti nella valutazione degli alunni.

Eurydice

La relazione è prodotta dalla rete Eurydice, che fornisce analisi e informazioni sui sistemi e sulle politiche d'istruzione europee. La rete è composta da [37 unità nazionali](#) basate in tutti i 33 paesi che partecipano al programma dell'UE sull'apprendimento permanente (gli Stati membri dell'UE, la Croazia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia). La rete è coordinata e gestita dall'[Agenzia esecutiva dell'UE per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura](#).

² Bulgaria, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Turchia.

Per ulteriori informazioni:

La relazione completa, in inglese, è disponibile al seguente indirizzo:

[Citizenship Education in Europe](#)

[Highlights of the report](#)

Commissione europea: [Istruzione e formazione](#)

[Sito web di Androulla Vassiliou](#)


Seguite Androulla Vassiliou su Twitter [@VassiliouEU](#)

Contacts :

[Dennis Abbott](#) (+32 2 295 92 58)

[Dina Avraam](#) (+32 2 295 96 67)


1. Regolamenti e raccomandazioni ufficiali che prevedono una rappresentanza studentesca negli organismi di governo delle scuole (livello primario e secondario), 2010/2011



Fonte: Eurydice

-  Tutti i livelli scolastici
-  Istruzione secondaria
-  Istruzione superiore
-  Autonomia scolastica/nessuna regolamentazione centrale
-  Dati non disponibili

3. Obiettivi dell'educazione alla cittadinanza secondo le raccomandazioni dei curricula nazionali, 2010/2011





COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

Il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo rivela in quali paesi d'Europa le condizioni che si offrono ai consumatori sono migliori

Bruxelles, 29 maggio 2012 – L'edizione di primavera del Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo pubblicata oggi in occasione del [Vertice europeo dei consumatori 2012](#) indica che nel 2011, per il secondo anno consecutivo dopo l'autunno del 2009, si registrano miglioramenti in diversi paesi dell'UE. Le condizioni per i consumatori sono misurate ad esempio in base alla fiducia dei consumatori nelle autorità, nei dettaglianti e nelle organizzazioni dei consumatori, nella sicurezza dei prodotti, nell'efficacia della risoluzione delle controversie nonché in base alla loro soddisfazione in relazione al disbrigo dei reclami. Il Quadro di valutazione indica inoltre che i consumatori ancora non possono fare acquisti transfrontalieri con la stessa facilità di quanto li fanno nel loro paese, trovandosi così penalizzati sia sul piano delle scelte che dei risparmi potenziali; l'agevolazione degli acquisti transfrontalieri potrebbe portare a un guadagno pari a 204 miliardi di EUR all'anno.

John Dalli, Commissario responsabile per la salute e i consumatori, ha affermato: *"Sollecito i decisori politici nazionali e le parti interessate ad avvalersi dei risultati del Quadro di valutazione per costituire un contesto consumeristico qualitativamente valido nell'interesse dei consumatori. Soltanto i consumatori che conoscono i loro diritti e sanno come farli valere possono sfruttare appieno le potenzialità del mercato unico al fine di incentivare l'innovazione e la crescita. È essenziale pertanto creare le condizioni opportune per valorizzare tale potenzialità nell'interesse dell'economia europea, dei consumatori e delle aziende."*

Il Quadro di valutazione

Il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo fornisce dati e avvertimenti sul modo in cui il mercato unico funziona nell'interesse dei consumatori dell'UE in termini di scelta, prezzi e tutela dei diritti dei consumatori. **L'edizione di primavera ("Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo")** esamina l'integrazione del mercato al dettaglio e le condizioni che si offrono ai consumatori sul piano nazionale. Esso comprende l'indice delle condizioni per i consumatori calcolato in base alla qualità della normativa che interessa i consumatori e le imprese, all'efficacia della risoluzione delle controversie e della trattazione dei reclami, alla fiducia dei consumatori nelle autorità, nei dettaglianti, nei pubblicitari e nelle organizzazioni dei consumatori, e al grado di fiducia nella sicurezza dei prodotti presenti sul mercato. Tali dati offrono agli Stati membri un parametro di riferimento per consentire loro di valutare nel tempo i risultati raggiunti. Il Quadro di valutazione si basa essenzialmente su indagini relative ai consumatori e ai dettaglianti, su dati Eurostat nonché sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

Risultati chiave

Si registrano progressi nelle condizioni che si offrono ai consumatori sul piano nazionale

L'Indice 2011 indica che le condizioni per i consumatori sono migliorate per il secondo anno consecutivo dopo l'autunno del 2009. I consumatori fruiscono di **condizioni migliori** in Lussemburgo, Regno Unito, Danimarca, Austria, Irlanda, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Francia e Svezia (Stati membri che si situano al di sopra della media UE).

Il gap del commercio elettronico

Il Quadro di valutazione indica che, sebbene il commercio elettronico continui a crescere, esso rimane essenzialmente domestico nonostante le chiare potenzialità che esso presenta nella sua dimensione transfrontaliera in termini di più ampia scelta e di possibilità di risparmiare. Si devono incentivare gli sforzi per valorizzare appieno i vantaggi di un vero e proprio mercato unico digitale. I consumatori possono essere più fiduciosi nell'acquistare in altri paesi dell'UE poiché le loro preoccupazioni in merito ai venditori stranieri sono dimostratamente per lo più infondate e il commercio elettronico transfrontaliero risulta essere almeno altrettanto affidabile di quello domestico. I risultati evidenziano il ruolo chiave che potrebbe svolgere un'informazione più efficace sulle strutture già attive di consulenza transfrontaliera, sui meccanismi di attuazione della normativa e di riparazione (**rete delle autorità nazionali di tutela**¹ e i **Centri europei consumatori** che forniscono aiuto e consulenza gratuiti ai consumatori che fanno i loro acquisti nel mercato unico).

La conoscenza dei diritti dei consumatori è preoccupantemente scarsa

Molti consumatori non conoscono i loro diritti. Soltanto il 12% dei rispondenti in tutta l'UE è stato in grado di rispondere a domande sui loro diritti in quanto consumatori in relazione alle garanzie, ai periodi di ripensamento e all'atteggiamento da tenere se ricevono prodotti che non hanno mai ordinato. Molte imprese non erano a conoscenza dei loro obblighi legali nei confronti dei consumatori. Ad esempio, soltanto il 27% dei dettaglianti sapeva di quanto tempo dispongono i consumatori per restituire i prodotti difettosi.

Persistono le pratiche commerciali sleali

Le pratiche commerciali illegali continuano ad esistere. Dal 2010 un numero crescente di consumatori e dettaglianti dell'UE si è imbattuto in pubblicità e offerte fuorvianti e ingannevoli, se non addirittura fraudolente, ed è cresciuto il numero di coloro che hanno ricevuto prodotti che non avevano mai ordinato.

¹ Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (rete CPC).

7 anni dopo l'adozione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali tale fenomeno suscita sollecitudine e andrebbe affrontato in modo maggiormente attivo. Le autorità devono fare rispettare le regole che già esistono a tutela dei consumatori, in particolare dei consumatori vulnerabili, applicandole contro tali pratiche. I consumatori devono essere resi consapevoli del potere che detengono in modo da individuare ed evitare tali pratiche. Deve essere inoltre possibile disporre di soluzioni più celeri, più agevoli e meno costose nelle controversie con i commercianti, sia online che offline (cfr. [IP/11/1461](#)). La Commissione esaminerà il modo per intensificare l'applicazione della normativa in modo da rafforzare la fiducia dei consumatori nelle transazioni transfrontaliere. Questo aspetto sarà enunciato in una relazione da presentarsi nel 2012 sull'attuazione della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali.²

Prospettive future

La nuova Agenda del consumatore europeo 2014-2020 intende emancipare i consumatori e sensibilizzarli dando loro gli strumenti per partecipare attivamente al mercato, per far sì che esso funzioni nel loro interesse, per esercitare il loro potere di scelta e far debitamente rispettare i loro diritti. Una volta adottate, le proposte attualmente all'esame relative ai meccanismi di risoluzione delle controversie con i commercianti senza dover adire il tribunale (risoluzione alternativa delle controversie e risoluzione delle controversie online - ADR/ODR), aiuteranno i consumatori europei a meglio risolvere i loro problemi indipendentemente dal luogo e dal modo in cui acquistano un prodotto o un servizio nell'UE.

Testo integrale del Quadro di valutazione:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Per ulteriori informazioni:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_it.htm

[MEMO/12/381](#)

Persone da contattare:

[Frédéric Vincent](#) (+32 2 298 71 66)

[Aikaterini Apostola](#) (+32 2 298 76 24)

² Direttiva 2005/29/CE.



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

Il progetto di bilancio 2013 - Investimenti nella crescita e nell'occupazione

Bruxelles, 25 aprile 2012 – Il progetto di bilancio dell'UE per il 2013, presentato oggi dalla Commissione, tiene conto delle dichiarazioni del Consiglio europeo circa il fatto che la crescita e l'occupazione nell'UE possono essere realizzate solamente associando risanamento delle finanze pubbliche e investimenti nella crescita futura.

A tale riguardo, il bilancio dell'UE integra utilmente gli sforzi degli Stati membri, concentrando gli investimenti sui settori prioritari definiti nella strategia di crescita Europa 2020, tenendo conto anche del difficile contesto economico e della pressione sui bilanci nazionali. Il progetto di bilancio 2013 congela le spese future: l'aumento degli impegni (vale a dire dei pagamenti di domani) si attesta sul livello dell'inflazione (2%). Inoltre, il bilancio amministrativo della Commissione viene congelato ben al di sotto del tasso d'inflazione, con una riduzione del suo personale dell'1%, quale primo passo verso l'obiettivo di una riduzione del 5% nell'arco di 5 anni.

Allo stesso tempo, il progetto di bilancio propone un aumento del 6,8% del livello dei pagamenti, il che contribuisce direttamente alla crescita e all'occupazione in Europa. Il bilancio dell'UE rispetta gli obblighi contrattuali dell'esercizio in corso e di quelli precedenti nei confronti degli Stati membri e di altri destinatari.

62,5 miliardi di EUR di pagamenti sono destinati alla **crescita favorevole all'occupazione** in Europa. È stato fatto uno sforzo particolare per i programmi quadro di ricerca (9,0 miliardi di EUR, aumento del 28,1% rispetto al 2012), i programmi Competitività e innovazione (546,4 miliardi di euro, aumento del 47,8%), i fondi di coesione e i fondi strutturali (49 miliardi di EUR, aumento dell'11,7%) nonché l'apprendimento permanente (1,2 miliardi di EUR, aumento del 15,8%).

"Concordiamo pienamente con le conclusioni del precedente Consiglio europeo, che invitava a fare un uso migliore dei fondi dell'UE per aiutare l'Europa ad uscire dalla crisi, ha affermato il Commissario Janusz Lewandowski, responsabile del Bilancio e della programmazione finanziaria. Nelle circostanze attuali, i bilanci nazionali e il bilancio dell'UE sono più che mai due facce complementari della stessa medaglia: in un momento in cui gli Stati membri si trovano ad operare tagli dolorosi ma necessari, il bilancio dell'UE si concentra sugli investimenti e quindi funge da pacchetto di misure anticrisi. Non ristabiliremo la crescita soltanto con i tagli: l'Europa deve investire in maniera oculata per il suo futuro, già da oggi. Questo è lo scopo del bilancio e questo è quanto propone il nostro progetto di bilancio per il 2013".

Risparmi ed efficienza in termini di costi

Se è vero che i tagli da soli non ci faranno superare la crisi e che occorrono investimenti, è vero anche il contrario. Pertanto il progetto di bilancio 2013 pone una forte enfasi sugli aspetti del risparmio e dell'efficienza in termini di costi.

I pagamenti sono la conseguenza degli impegni del passato; per evitare quindi che i futuri bilanci dell'UE si trovino a fronteggiare forti aumenti dei pagamenti, la Commissione propone un aumento contenuto (2%) degli impegni, limitato all'attuale tasso d'inflazione. Inoltre, gli aumenti previsti riguarderanno esclusivamente la crescita e l'occupazione.

Va aggiunto che le linee di bilancio per i programmi che non danno prova di efficacia sono state ridimensionate, mentre si è premuto su tutte le istituzioni e agenzie dell'UE per realizzare ogni risparmio possibile. La maggior parte delle agenzie dell'UE subirà tagli concreti al bilancio annuale.

La stragrande maggioranza dei cittadini in tutta l'UE prova sulla propria pelle gli effetti della crisi, in un momento in cui i governi nazionali, regionali e locali devono effettuare tagli, spiega Janusz Lewandowski; pertanto un atteggiamento di "ordinaria amministrazione" da parte delle istituzioni dell'UE non è accettabile, a prescindere dalle nuove competenze attribuite loro dal trattato di Lisbona! Parimenti, è opportuno trasferire fondi dai programmi che non producono risultati ai settori prioritari quali le piccole e medie imprese (PMI), la gioventù e l'occupazione.

Cifre complessive

Nel complesso il progetto di bilancio 2013 ammonta a 150,9 miliardi di EUR di impegni, ossia un aumento del 2% rispetto all'anno scorso, in linea con il tasso di inflazione attuale. I pagamenti rappresentano 137,9 miliardi di EUR, il che corrisponde a un aumento del 6,8%. Si tratta della conseguenza logica degli impegni del passato.

I cittadini possono legittimamente domandarsi perché chiediamo un aumento del 6,8% dei pagamenti in tempi di crisi, afferma Janusz Lewandowski. Vi sono due motivi: in primo luogo, il 2013 è l'ultimo anno dell'esercizio finanziario in corso e per ciascun periodo finanziario questo anno coincide con un forte aumento dei pagamenti, in quanto i progetti finanziati dall'UE in Europa si concretizzano: ponti, ferrovie, autostrade sono stati costruiti per il bene comune, ma adesso dobbiamo pagare le relative fatture. In secondo luogo, negli ultimi anni gli Stati membri in sede di Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato bilanci dell'UE che erano nettamente inferiori ai nostri bisogni previsti di pagamenti. Ne è seguito un "effetto a cascata" di fatture non pagate, perché ogni anno non potevamo onorare alcuni dei nostri impegni giuridici per mancanza di fondi. Quando a casa arriva la bolletta dell'acqua o dell'energia elettrica, dovete pagarla anche se state cercando di mettere da parte dei risparmi ...

Nota: le cifre del progetto di bilancio non tengono conto dei costi dell'adesione della Croazia nel luglio 2013 (accesso ai fondi dell'UE)

Le prossime tappe

Il bilancio dell'UE è adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Per prima cosa, il Consiglio dovrà formulare il suo parere sul progetto di bilancio nel luglio 2012, seguito dal Parlamento. In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di conciliazione della durata di 21 giorni.

Per ulteriori informazioni

Homepage di Janusz Lewandowski, Commissario per la programmazione finanziaria e il bilancio:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Homepage della DG Programmazione finanziaria e bilancio:

<http://ec.europa.eu/budget/index.htm>

Contatti:

[Patrizio Fiorilli](#) (+32 2 295 81 32)

[Monika Sikorska](#) (+32 2 295 23 92)

VISIONE D'INSIEME DEL PROGETTO DI BILANCIO 2013


	Bilancio 2012 (1)		Progetto di bilancio 2013		Differenza		Differenza	
	Si	SP	Si	SP	Si	SP	Si	SP
 1. Crescita sostenibile	68 155,6	55 336,7	70 531,0	62 527,8	3,5%	13,0%	2 375,4	7 191,1
— Competitività per la crescita e l'occupazione	15 403,0	11 501,0	16 032,0	13 552,8	4,1%	17,8%	629,0	2 051,8
— Coesione per la crescita e l'occupazione	52 752,6	43 835,7	54 498,9	48 975	3,3%	11,7%	1 746,4	5 139,3
 2. Conservazione e gestione delle risorse naturali	59 975,8	57 034,2	60 307,5	57 964,9	0,6%	1,6%	331,7	930,7
 3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia (2)	2 083,3	1 502,3	2 081,6	1 574,6	-0,1%	4,8%	-1,7	72,3
— Libertà, sicurezza e giustizia	1 367,8	835,6	1 392,2	928,3	1,8%	11,1%	24,4	92,8
— Cittadinanza (3)	715,5	666,8	689,4	646,3	-3,6%	-3,1%	-26,1	-20,5
 4. L'UE come attore globale	9 405,9	6 955,1	9 467,2	7 311,6	0,7%	5,1%	61,2	356,5
 5. Amministrazione	8 279,6	8 277,7	8 544,4	8 545,5	3,2%	3,2%	264,8	267,8
Totale	147 900,2	129 106,1	150 931,7	137 924,4	2,0%	6,8%	3 031,5	8 818,3
Stanziamenti in % dell'RNL	1,14%	0,99%	1,13%	1,03%				

(1) Il bilancio 2012 comprende il bilancio rettificativo n. 1 e i progetti di bilancio rettificativo dal n. 2 al n. 3.

(2) Se si esclude il Fondo di solidarietà dell'UE dal confronto per la rubrica 3, gli stanziamenti di impegno e di pagamento aumentano dello 0,8% e del 6,1% rispettivamente.

(3) Se si esclude il Fondo di solidarietà dell'UE dal confronto per la rubrica 3b, gli stanziamenti di impegno e di pagamento diminuiscono dell'1,2% e dello 0,4% rispettivamente.

Progetto di bilancio 2013 – IMPEGNI



I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2012

sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e di altre decisioni di autorità giudiziarie dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.
- (2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali ⁽³⁾. L'introduzione al programma stabilisce che «il reciproco riconoscimento

deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone».

- (3) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.
- (4) Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell'adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta applicazione di tali normative.
- (5) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») e l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la «CEDU») sanciscono il diritto a un processo equo. L'articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.
- (6) L'articolo 6 della Carta e l'articolo 5 della CEDU sanciscono il diritto alla libertà e alla sicurezza degli individui. Le restrizioni di tale diritto non devono andare oltre i limiti consentiti a norma dell'articolo 5 della CEDU e quelli desunti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (7) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della CEDU, l'esperienza ha dimostrato che questa da sola non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.
- (8) Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta e dalla CEDU.

⁽¹⁾ GU C 54 del 19.2.2011, pag. 48.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

- (9) A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica i «diritti della persona nella procedura penale» quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime.
- (10) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate nel settore dell'informazione nei procedimenti penali.
- (11) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ⁽¹⁾ (la «tabella di marcia»). Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia ha invitato ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E). Nella tabella di marcia si sottolinea che l'ordine dei diritti è meramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato in conformità alle priorità. La tabella di marcia è concepita per operare come un insieme, pertanto i suoi vantaggi si percepiranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state applicate.
- (12) L'11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini ⁽²⁾ (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti processuali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.
- (13) La prima misura adottata in base alla misura A della tabella di marcia è stata la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ⁽³⁾.
- (14) La presente direttiva si riferisce alla misura B della tabella di marcia. Essa stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all'accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella presente direttiva il termine «accusa» è utilizzato per descrivere lo stesso concetto del termine «accusa» utilizzato nell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.
- (15) Nella comunicazione del 20 aprile 2010 dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei — Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma», la Commissione ha annunciato che avrebbe presentato una proposta in materia di informazioni sui diritti e sui capi d'imputazione nel 2010.
- (16) La presente direttiva si dovrebbe applicare alle persone indagate e imputate indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità.
- (17) In taluni Stati membri un'autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per comminare sanzioni in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni, non sarebbe ragionevole esigere che l'autorità competente garantisca tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una giurisdizione competente in materia penale, la presente direttiva dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a tale ricorso o deferimento.
- (18) La presente direttiva dovrebbe prevedere esplicitamente il diritto all'informazione sui diritti processuali, che si desume dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (19) Le autorità competenti dovrebbero informare prontamente gli indagati o imputati, oralmente o per iscritto, sui diritti essenziali per la salvaguardia dell'equità del procedimento, quali applicabili in base alla legislazione nazionale, come previsto dalla presente direttiva. Per l'esercizio pratico ed effettivo di questi diritti, le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente nel corso del procedimento e al più tardi anteriormente al primo interrogatorio degli indagati o imputati da parte della polizia o di un'altra autorità competente.
- (20) La presente direttiva stabilisce norme minime per quanto riguarda le informazioni sui diritti dell'indagato o imputato. Ciò non pregiudica le informazioni da fornire riguardo altri diritti processuali derivanti dalla Carta, dalla CEDU, dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione applicabile, come interpretate dalle autorità giudiziarie competenti. Dopo che le informazioni su un particolare diritto sono state fornite, le autorità competenti non

⁽¹⁾ GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

- dovrebbero essere tenute a fornirle di nuovo, a meno che circostanze specifiche del caso o norme specifiche del diritto nazionale non lo richiedano.
- (21) Nella presente direttiva i riferimenti alle persone indagate o imputate che sono arrestate o detenute si dovrebbero intendere riferiti alle situazioni in cui, nel corso di procedimenti penali, le persone indagate o imputate siano private della libertà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (22) Qualora le persone indagate o imputate siano arrestate o detenute, le informazioni sui diritti processuali applicabili dovrebbero essere fornite loro per iscritto mediante una «comunicazione dei diritti» redatta in modo facilmente comprensibile al fine di assistere dette persone nella comprensione dei loro diritti. Tale comunicazione dei diritti dovrebbe essere fornita tempestivamente a ogni persona arrestata quando è privata della libertà per intervento delle autorità preposte all'applicazione della legge nel quadro di procedimenti penali. Dovrebbe includere informazioni di base concernenti la possibilità di contestare la legittimità dell'arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria laddove e nella misura in cui tale diritto esista nel diritto nazionale. Per assistere gli Stati membri nell'elaborazione di tale comunicazione, un modello è previsto nell'allegato I. Tale modello è indicativo e può essere rivisto a seguito della relazione della Commissione sull'attuazione della presente direttiva e una volta che tutte le misure della tabella di marcia siano entrate in vigore. La comunicazione dei diritti può contenere anche altri diritti processuali pertinenti applicabili negli Stati membri.
- (23) Le condizioni specifiche e le norme relative al diritto delle persone imputate o indagate di informare un'altra persona del loro arresto o della loro detenzione devono essere determinate dagli Stati membri nel loro diritto nazionale. Come previsto nella tabella di marcia, l'esercizio di tale diritto non dovrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento penale.
- (24) La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale concernenti la sicurezza delle persone trattenute in strutture di detenzione.
- (25) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel fornire informazioni a norma della presente direttiva, alle persone indagate o imputate siano fornite, se necessario, le traduzioni o l'interpretazione in una lingua a loro comprensibile, conformemente alle norme di cui alla direttiva 2010/64/UE.
- (26) Allorché forniscono alle persone indagate o imputate le informazioni di cui alla presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone che non sono in grado di capire il contenuto o il significato delle informazioni stesse in ragione, ad esempio, della loro giovane età o delle loro condizioni mentali o fisiche.
- (27) Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull'accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l'equità del procedimento.
- (28) Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l'ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l'equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.
- (29) Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l'accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l'equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.
- (30) Qualsiasi documento e, se del caso, fotografia e registrazione audio e video che sia essenziale per contestare effettivamente, in conformità del diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione di persone indagate o imputate, dovrebbe essere messo a disposizione degli indagati o imputati o a disposizione del loro legale al più tardi prima che un'autorità giudiziaria competente sia chiamata a decidere in merito alla legittimità dell'arresto o della detenzione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, e a tempo debito per consentire l'esercizio effettivo del diritto di contestare la legittimità dell'arresto o della detenzione.
- (31) Ai fini della presente direttiva, l'accesso al materiale probatorio, quale definito dal diritto nazionale, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato, che è in possesso delle autorità competenti relativamente alla causa penale specifica, dovrebbe includere l'accesso alla documentazione relativa all'indagine quali documenti e, se del caso, fotografie e registrazioni audio e video. Tale documentazione relativa all'indagine può essere contenuta in un fascicolo o detenuta altrimenti dalle autorità competenti in qualsivoglia forma ai sensi del diritto nazionale.
- (32) L'accesso al materiale probatorio, a favore o contro l'indagato o imputato, detenuto dalle autorità competenti secondo quanto previsto dalla presente direttiva può essere negato, conformemente al diritto nazionale, qualora tale accesso possa costituire una minaccia grave per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o qualora il rifiuto di tale accesso sia strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti. Ogni rifiuto di tale accesso deve essere ponderato rispetto ai diritti della difesa dell'indagato o imputato, tenendo conto delle diverse fasi del procedimento penale. Queste restrizioni all'accesso dovrebbero essere interpretate rigorosamente e in conformità del principio del diritto a un

- processo equo secondo la CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (33) Il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine non dovrebbe pregiudicare le disposizioni del diritto nazionale sulla protezione dei dati personali e del luogo di soggiorno dei testimoni protetti.
- (34) L'accesso alla documentazione relativa all'indagine, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornito gratuitamente, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato.
- (35) Ove le informazioni siano fornite a norma della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero procedere alla documentazione degli atti, in conformità con le relative procedure nazionali già in vigore, senza che ciò comporti alcun obbligo aggiuntivo di introdurre nuovi meccanismi od oneri amministrativi aggiuntivi.
- (36) Le persone indagate o imputate o i loro avvocati dovrebbero avere il diritto di contestare, in conformità del diritto nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse. Tale diritto non comporta, per gli Stati membri, l'obbligo di prevedere una specifica procedura di impugnazione, un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui impugnare la mancanza o il rifiuto suddetti.
- (37) Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero offrire o promuovere una formazione adeguata sugli obiettivi della presente direttiva ai funzionari competenti negli Stati membri.
- (38) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L'attuazione pratica ed efficace di alcune disposizioni, quali l'obbligo di comunicare alle persone indagate o imputate le informazioni sui loro diritti in un linguaggio semplice e accessibile, potrebbe essere conseguita con mezzi diversi tra cui misure non legislative, quali la formazione appropriata delle autorità competenti o una comunicazione dei diritti formulata in modo semplice e non tecnico, facilmente comprensibile a un profano che non abbia alcuna conoscenza di diritto processuale penale.
- (39) Il diritto all'informazione scritta sui diritti al momento dell'arresto, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe applicarsi anche, *mutatis mutandis*, alle persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ⁽¹⁾. Per assistere gli Stati membri a elaborare una comunicazione dei diritti per tali persone, un modello è previsto nell'allegato II. Tale modello è indicativo e può essere rivisto in sede di relazione della Commissione sull'attuazione della presente direttiva e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore.
- (40) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (41) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un equo processo e i diritti della difesa e dovrebbe essere attuata di conseguenza.
- (42) Le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (43) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia stabilire norme minime comuni relative al diritto all'informazione nei procedimenti penali, non può essere conseguito con iniziative unilaterali degli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale o locale, e può dunque, in ragione della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (44) A norma dell'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, questi Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (45) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

⁽¹⁾ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell'accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all'informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.

2. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione relativamente a reati minori da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.

Articolo 3

Diritto all'informazione sui diritti

1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:

- a) il diritto a un avvocato;
- b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
- c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'articolo 6;
- d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
- e) il diritto al silenzio.

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.

Articolo 4

Comunicazione dei diritti al momento dell'arresto

1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente

una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.

2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:

- a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;
- b) il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;
- c) il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; e
- d) il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.

3. La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

4. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L'allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.

Articolo 5

Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

1. Gli Stati membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, venga fornita tempestivamente un'ideale comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro 2002/584/GAI nello Stato membro di esecuzione.

2. La comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L'allegato II contiene un modello indicativo di tale comunicazione.

Articolo 6

Diritto all'informazione sull'accusa

1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato.

4. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento.

Articolo 7

Diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine

1. Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.

2. Per garantire l'equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l'accesso a quest'ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l'esame.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un'autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale.

5. L'accesso di cui al presente articolo è fornito a titolo gratuito.

Articolo 8

Verifica e ricorsi

1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all'indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse.

Articolo 9

Formazione

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di provvedere a una formazione adeguata sul rispetto degli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 10

Non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 11

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 giugno 2014.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo di tali misure.

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Relazione

Entro il 2 giugno 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 14***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 22 maggio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN

—

ALLEGATO I

**Modello indicativo di comunicazione dei diritti**

Il presente modello intende unicamente assistere le autorità nazionali nell'elaborazione della loro comunicazione dei diritti a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni utili. La comunicazione dei diritti degli Stati membri deve essere consegnata al momento dell'arresto o della detenzione. Ciò non impedisce tuttavia agli Stati membri di fornire alle persone sospettate o accusate, informazioni scritte in altre situazioni durante il procedimento penale.

Quando è arrestato o detenuto Lei ha i seguenti diritti:

A. ASSISTENZA DI UN AVVOCATO/DIRITTO ALL'ASSISTENZA LEGALE

Lei ha il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chieda alla polizia se ha bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarLa. In alcuni casi l'assistenza può essere gratuita. Chieda maggiori informazioni alla polizia.

B. INFORMAZIONI IN MERITO ALL'ACCUSA

Lei ha il diritto di conoscere i motivi dell'arresto o della detenzione e del reato per il quale è indagato o imputato.

C. INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Se non parla o non capisce la lingua parlata dalla polizia o dalle altre autorità competenti, ha il diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete. L'interprete può aiutarLa a parlare al Suo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto delle vostre comunicazioni confidenziale. Ha il diritto alla traduzione almeno dei passaggi che la riguardano dei documenti essenziali, incluso qualsiasi provvedimento del giudice che disponga il Suo arresto, gli atti contenenti l'accusa o il rinvio a giudizio e tutte le sentenze. In alcune circostanze questo diritto potrebbe essere limitato a una traduzione orale o un riassunto orale.

D. FACOLTÀ DI NON RISPONDERE

Se viene interrogato dalla polizia o dalle altre autorità competenti, può avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande sul presunto reato. Può domandare al Suo avvocato di aiutarLa a decidere in merito.

E. ACCESSO AI DOCUMENTI

Al momento dell'arresto e della detenzione, Lei o il Suo avvocato avete il diritto di accedere ai documenti essenziali necessari a contestare la legittimità dell'arresto o della detenzione. In caso di rinvio a giudizio Lei o il Suo avvocato avete diritto di accedere al materiale probatorio a favore o contro di Lei.

F. INFORMARE UN TERZO SUL SUO ARRESTO O SULLA SUA DETENZIONE/INFORMARE IL SUO CONSOLATO O AMBASCIATA

Al momento dell'arresto o della detenzione, comunichi alla polizia se vuole che qualcuno sia informato della Sua detenzione, ad esempio un familiare o il Suo datore di lavoro. In alcuni casi il diritto di informare un'altra persona della Sua detenzione può essere temporaneamente sospeso. In tali casi la polizia La informerà al riguardo.

Se è straniero, comunichi alla polizia se vuole che la Sua autorità consolare o ambasciata sia informata della Sua detenzione. Si rivolga inoltre alla polizia se vuole contattare un funzionario della Sua autorità consolare o ambasciata.

G. ASSISTENZA MEDICA D'URGENZA

Se viene arrestato o è detenuto, ha diritto all'assistenza medica d'urgenza. Se ha bisogno di un'assistenza medica d'urgenza si rivolga alla polizia.

H. PERIODO DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ

Dopo il Suo arresto può essere privato della Sua libertà o può essere detenuto per un periodo massimo di ... [inserire il numero applicabile di ore/giorni]. Al termine di tale periodo deve essere rilasciato o condotto di fronte a un giudice che deciderà in merito a una Sua ulteriore detenzione. Chieda al Suo avvocato o al giudice informazioni sull'eventuale possibilità di contestare l'arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria.

ALLEGATO II

**Modello indicativo di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato d'arresto europeo**

Il presente modello intende unicamente assistere le autorità nazionali nell'elaborazione della loro comunicazione dei diritti a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni utili.

È stato arrestato sulla base di un mandato di arresto europeo. Ha i seguenti diritti:

A. INFORMAZIONI SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Lei ha il diritto di essere informato sul contenuto del mandato di arresto europeo sulla base del quale è stato arrestato.

B. ASSISTENZA DI UN AVVOCATO

Lei ha il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chieda alla polizia se ha bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarLa. In alcuni casi l'assistenza può essere gratuita. Chieda maggiori informazioni alla polizia.

C. INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Se non parla o non capisce la lingua parlata dalla polizia o dalle altre autorità competenti, ha il diritto di essere assistito da un interprete gratuitamente. L'interprete può aiutarLa a parlare al Suo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto delle Vostre comunicazioni confidenziali. Ha il diritto a una traduzione del mandato di arresto europeo in una lingua di Sua comprensione. In alcune circostanze questo diritto potrebbe essere limitato a una traduzione orale o un riassunto orale.

D. POSSIBILITÀ DEL CONSENSO

Può dare o negare il Suo consenso alla Sua consegna allo Stato membro da cui è ricercato. Il Suo consenso accelererà il procedimento. [Eventuale aggiunta da parte di alcuni Stati membri: potrebbe essere difficile, o anche impossibile modificare tale decisione in una fase successiva]. Chieda maggiori informazioni in merito alle autorità o al Suo avvocato.

E. UDIENZA

Se non acconsente alla Sua consegna, ha diritto a un'udienza da parte di un'autorità giudiziaria.

DECISIONI

DECISIONE 2012/281/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2012

nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno della proposta dell'Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Le attività spaziali sono in piena espansione e di cruciale importanza. Lo spazio rappresenta una risorsa per tutti i paesi del mondo. Quelli che ancora non hanno attività spaziali le avranno in futuro. Pertanto, l'Unione ritiene che rafforzare la sicurezza delle attività nello spazio extraatmosferico sia un obiettivo importante che contribuirà allo sviluppo e alla sicurezza degli Stati. Tale obiettivo fa parte della politica spaziale dell'Unione.
- (2) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza che individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti.
- (3) La strategia europea in materia di sicurezza riconosce alla Carta delle Nazioni Unite un ruolo fondamentale nell'ambito delle relazioni internazionali e raccomanda che le Nazioni Unite siano rafforzate e dotate dei mezzi necessari per assolvere alle loro responsabilità e agire con efficacia. L'Unione persegue un elevato livello di cooperazione in tutti i campi delle relazioni internazionali, tra l'altro al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
- (4) L'Unione è impegnata a favore dell'elaborazione e dell'attuazione di misure trasparenti e miranti a rafforzare la fiducia come mezzo per conseguire un rafforzamento della sicurezza spaziale. L'Unione è inoltre particolarmente sensibile alla questione dei rischi connessi ai detriti spaziali, quale che sia la loro origine, che pregiudica le attività presenti e future.
- (5) Il 18 settembre 2007, nella sua risposta alla risoluzione 61/75 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 6 dicembre 2006, l'Unione ha sottolineato che al riguardo sarebbero utili «regole della strada» volontarie sulle migliori prassi per le attività nello spazio extraatmosferico, da concordare tra i soggetti attivi in ambito spaziale.
- (6) Nelle conclusioni dell'8 e 9 dicembre 2008, il Consiglio ha sostenuto il primo progetto di codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico, che prevedeva la partecipazione degli Stati su base volontaria e comportava misure di trasparenza e volte a rafforzare la fiducia, come base per consultazioni con i principali paesi terzi che svolgono attività o hanno interessi nello spazio extraatmosferico, allo scopo di pervenire a un testo accettabile per il maggior numero di paesi.
- (7) Alla luce delle consultazioni con i principali paesi dotati di tecnologia spaziale, l'Unione ha elaborato una versione riveduta del progetto di codice di condotta, sulla cui base il 27 settembre 2010 il Consiglio ha incaricato l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza di procedere a ulteriori e più ampie consultazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A sostegno della sua proposta relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

- procedere a consultazioni con gli Stati, già impegnati o non ancora impegnati nelle attività spaziali, al fine di discutere la proposta e raccogliere le loro opinioni;
- ottenere il sostegno degli esperti al processo di elaborazione di un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico.

Articolo 2

1. In questo contesto i progetti che saranno sostenuti dall'Unione riguardano le seguenti attività specifiche:

- a) attività di divulgazione: promozione della proposta relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico;
- b) organizzazione di un massimo di tre riunioni multilaterali di esperti per discutere la proposta di un codice di condotta internazionale;
- c) coordinamento di un consorzio di esperti non governativi.

2. Tali progetti e attività specifiche sono descritti più dettagliatamente nell'allegato.

Articolo 3

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 2 è affidata all'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo («UNIDIR»). L'UNIDIR svolge le sue funzioni sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante definirà le necessarie modalità con l'UNIDIR.

Articolo 4

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 2 è pari a 1 490 000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo fissato al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme dell'Unione applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sul corretto impiego del contributo dell'Unione fissato al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'UNIDIR. L'accordo prevede che l'UNIDIR sia tenuta a garantire che la visibilità del contributo dell'Unione sia adeguata all'entità del contributo stesso.

4. La Commissione si adopera affinché l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 sia concluso non appena possibile

dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà incontrate in detto processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 5

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'UNIDIR. La valutazione del Consiglio è basata su tali relazioni.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 2.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti diciotto mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN

ALLEGATO ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DELL'UNIONE RELATIVA A UN CODICE DI CONDOTTA INTERNAZIONALE PER LE ATTIVITÀ NELLO SPAZIO EXTRAATMOSFERICO

1. **Contesto generale e obiettivi**

Le attività spaziali sono in piena espansione e di cruciale importanza. Lo spazio rappresenta una risorsa per tutti i paesi del mondo. Quelli che ancora non hanno attività spaziali le avranno in futuro. Pertanto, l'Unione ritiene necessario garantire una maggiore sicurezza nello spazio extraatmosferico e ritiene che un processo pragmatico e progressivo possa contribuire a raggiungere questo obiettivo. L'Unione è impegnata a favore dell'elaborazione e dell'attuazione di misure trasparenti e miranti a rafforzare la fiducia come mezzo per conseguire un rafforzamento della sicurezza spaziale. L'Unione è inoltre particolarmente sensibile alla questione dei rischi connessi ai detriti spaziali, che pregiudicano le attività presenti e future.

Il 18 settembre 2007, nella sua risposta alla risoluzione 61/75 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 6 dicembre 2006, l'Unione ha sottolineato che al riguardo sarebbero utili «regole della strada» volontarie sulle migliori prassi per le attività nello spazio extraatmosferico, da concordare tra i soggetti attivi in ambito spaziale.

Nelle conclusioni dell'8 e 9 dicembre 2008, il Consiglio dell'Unione europea ha sostenuto il primo progetto di codice di condotta per le attività nello spazio extraatmosferico, che prevedeva la partecipazione degli Stati su base volontaria e comportava misure di trasparenza e volte a rafforzare la fiducia, come base per consultazioni con i principali paesi terzi che svolgono attività o hanno interessi nello spazio extraatmosferico, allo scopo di pervenire a un testo accettabile per il maggior numero di paesi. Alla luce delle consultazioni con i principali paesi dotati di tecnologia spaziale, l'Unione ha elaborato una versione riveduta del progetto di codice di condotta, sulla cui base il 27 settembre 2010 il Consiglio dell'Unione europea ha incaricato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») di procedere a ulteriori e più ampie consultazioni.

Per sostenere la sua proposta relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico e permettere lo svolgimento del mandato impartito all'alto rappresentante, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

- procedere a consultazioni con il maggior numero possibile di paesi, già impegnati o non ancora impegnati nelle attività spaziali, al fine di discutere la proposta e raccogliere le loro opinioni, in particolare attraverso l'organizzazione di una o più (al massimo tre) riunioni multilaterali di esperti per discutere questa iniziativa,
- ottenere il sostegno degli esperti al processo di elaborazione di un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico.

L'azione dell'Unione è ispirata ai seguenti principi:

- a) riconosciuta importanza di creare condizioni di sostenibilità a lungo termine, prevedibilità e maggiore sicurezza nello spazio extraatmosferico;
- b) necessità di definire un approccio comune e d'individuare ambiti di convergenza;
- c) importanza di ottenere un'adesione sia nazionale che regionale a un eventuale codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico.

2. **Progetti**

2.1. *Progetto 1 — Attività di divulgazione: promozione della proposta relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico*

2.1.1. *Finalità del progetto*

Avviare un dialogo, mediante l'organizzazione di seminari a livello regionale e subregionale, con i potenziali soggetti interessati dal codice di condotta internazionale per approfondire le conoscenze esistenti e la comprensione dei principi del codice di condotta internazionale proposto.

2.1.2. *Risultati dei progetti*

- a) migliore consapevolezza, conoscenza e comprensione del codice di condotta internazionale proposto e dei suoi costanti processi di sviluppo;
- b) clima più propizio alla realizzazione di progressi politici;
- c) migliore comprensione, da parte dei soggetti interessati dall'accordo, riguardo alle esigenze di una maggiore sicurezza spaziale e accordo su come procedere;
- d) migliore coordinamento tra i soggetti interessati;
- e) individuazione delle attività nazionali e regionali da rafforzare per promuovere lo sviluppo di un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico.

2.1.3. Descrizione del progetto

- a) è prevista una serie di seminari regionali o subregionali (fino a un massimo di sei e con un massimo di trenta partecipanti), ove opportuno in collaborazione con organizzazioni governative e non governative internazionali, regionali o nazionali;
- b) raccolta e presentazione all'Unione e agli altri soggetti interessati dei risultati, se del caso per via elettronica.

2.2. Progetto 2 — Attività di sostegno all'alto rappresentante nelle riunioni/consultazioni con gli Stati

2.2.1. Finalità del progetto

- a) fornire all'Unione informazioni e analisi approfondite riguardo alle opinioni e agli orientamenti dei potenziali soggetti interessati dal codice di condotta internazionale;
- b) al fine di sostenere/preparare/garantire il seguito delle consultazioni, organizzare una campagna coordinata di consultazioni individuali con i principali soggetti interessati;
- c) valutare le osservazioni raccolte mediante la partecipazione alle consultazioni dell'alto rappresentante.

2.2.2. Risultati del progetto

- a) valutazioni scritte sul modo migliore di dialogare con i soggetti potenzialmente interessati dal codice di condotta internazionale;
- b) valutazioni scritte delle osservazioni raccolte e proposte di revisione del testo;
- c) contributi scritti a sostegno delle riunioni multilaterali di esperti.

2.2.3. Descrizione del progetto

- a) preparazione di una serie di documenti di base/studi di contesto destinati a sostenere/preparare/garantire il seguito delle consultazioni dell'alto rappresentante e delle riunioni multilaterali di esperti;
- b) campagna coordinata di consultazioni individuali con i principali soggetti interessati:
 - fino a venti riunioni e sessioni informative,
 - coordinamento del contributo al processo, anche per via elettronica,
 - la selezione degli Stati e delle organizzazioni per tale coordinamento avverrà in base al livello di impegno nel settore della sicurezza spaziale, all'impegno dimostrato precedentemente nei confronti della proposta di codice di condotta internazionale e al ruolo svolto nel promuovere la realizzazione di progressi in campo diplomatico su base regionale o internazionale;
- c) stesura e presentazione dei risultati all'alto rappresentante e agli altri soggetti interessati, se del caso per via elettronica.

2.3. Progetto 3 — Organizzazione di un massimo di tre riunioni multilaterali di esperti per discutere la proposta di un codice di condotta internazionale

2.3.1. Finalità del progetto

Riunire gli esperti affinché discutano la proposta relativa a un codice di condotta internazionale.

2.3.2. Risultati dei progetti

- a) creazione di un forum di discussione sulla proposta relativa a un codice di condotta internazionale;
- b) progressi a livello diplomatico per far avanzare le discussioni su un codice di condotta internazionale.

2.3.3. Descrizione del progetto

Organizzazione di un massimo di tre riunioni multilaterali di esperti con un massimo di 160 partecipanti durante i primi sedici mesi del progetto.

- Si suggerisce che la prima delle suddette riunioni si svolga in Europa e le altre due altrove. Sarà l'alto rappresentante a decidere sulla base delle proposte presentate dall'UNIDIR.
- L'alto rappresentante deciderà anche la struttura, l'ordine del giorno e la partecipazione, sempre sulla base delle proposte presentate dall'UNIDIR.

2.4. Progetto 4 — Coordinamento di un consorzio di esperti non governativi

2.4.1. Finalità del progetto

- a) sviluppare un piccolo consorzio di esperti riconosciuti con un massimo di dieci partecipanti che forniscano contributi al processo di elaborazione di un codice di condotta internazionale;
- b) creare risorse in linea per il coordinamento di detto consorzio;
- c) fornire le necessarie risorse per la divulgazione a sostegno della conoscenza del codice di condotta, della promozione delle attività e dei risultati dei progetti 1 e 2.

2.4.2. Risultati dei progetti

- a) migliori contributi da parte dei principali esperti internazionali, regionali e nazionali in materia di codice di condotta internazionale;
- b) sviluppo di un forum virtuale per il coordinamento dei contributi e delle discussioni degli esperti;
- c) sviluppo di un forum virtuale a supporto delle riunioni multilaterali previste dal progetto 2;
- d) sviluppo dei necessari materiali di divulgazione virtuali e non virtuali.

2.4.3. Descrizione del progetto

- a) identificazione, coordinamento e sollecitazione dei contributi di esperti competenti in materia di sicurezza spaziale:
 - sulla base di una proposta presentatagli dall'UNIDIR, l'alto rappresentante deciderà la composizione del consorzio;
- b) sviluppo di un nuovo forum virtuale per il coordinamento dei contributi del suddetto consorzio:
 - il forum sarà concepito per dare una collocazione alle risorse a favore del progetto 2;
- c) fino a otto riunioni per discutere sviluppi e contributi connessi al codice di condotta da parte del consorzio, anche per via elettronica e teleconferenze;
- d) stesura e presentazione dei risultati all'alto rappresentante e agli altri soggetti interessati, se del caso anche per via elettronica;
- e) sviluppo di strumenti di divulgazione.

3. Aspetti procedurali e coordinamento

L'attuazione dei progetti sarà avviata da un comitato direttivo con l'obiettivo di determinare le procedure e le modalità di cooperazione. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione dei progetti periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche facendo ricorso a mezzi elettronici e teleconferenze.

Il comitato direttivo sarà composto da rappresentanti dell'alto rappresentante e dell'UNIDIR.

Gli impegni degli attori statali e non statali nelle riunioni multilaterali di esperti saranno coordinati tramite l'UNIDIR.

Sulla base di una proposta presentata dall'UNIDIR al comitato direttivo, l'alto rappresentante deciderà il luogo in cui si terranno i seminari e le riunioni relativi al presente progetto nonché la loro composizione strutturale.

4. Relazioni e valutazione

L'UNIDIR sottopone all'alto rappresentante un verbale di relazione finanziaria alla fine del primo anno del progetto, cercando di farla coincidere con i cicli di relazioni delle Nazioni Unite.

L'UNIDIR sottoporrà all'alto rappresentante una relazione finale a progetto ultimato.

I rapporti sulla situazione e sui progressi realizzati, le pubblicazioni, i comunicati stampa e relativi aggiornamenti dell'UNIDIR saranno comunicati all'alto rappresentante e alla Commissione europea a mano a mano che verranno pubblicati.

5. Durata

Il periodo stimato di attuazione per il presente progetto è di 18 mesi.

Tutte le componenti di una riunione devono essere concluse tre mesi prima della fine del progetto affinché vi sia tempo sufficiente per svolgere un'analisi durante il periodo di attuazione.

6. **Beneficiari**

Tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, specie quelli dotati di tecnologia spaziale.

Soggetti interessati non governativi, ivi incluse la società civile e l'industria.

7. **Rappresentanti di terzi**

Per responsabilizzare le regioni in relazione al codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico, la partecipazione di esperti esterni all'Unione, inclusi quelli di pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, può essere finanziata dalla presente decisione.

Sarà finanziata anche la partecipazione dell'UNIDIR a tutti i seminari e le riunioni connessi alla presente decisione.

8. **Ente incaricato dell'attuazione del progetto**

L'attuazione tecnica della presente decisione del Consiglio sarà affidata all'UNIDIR.

L'UNIDIR coopererà, se del caso, con istituzioni quali le organizzazioni regionali, i gruppi di riflessione, le ONG e l'industria.

Per attuare la presente decisione sarà necessario personale supplementare.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettano alla Commissione gli elenchi nazionali delle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fornite sui prodotti alimentari. Gli elenchi nazionali devono essere corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.
- (3) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, dispone che, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la Commissione adotti entro il 31 gennaio 2010 un elenco delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento e tutte le condizioni necessarie per l'impiego delle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
- (4) Il 31 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri gli elenchi con oltre 44 000 indicazioni sulla salute. In considerazione delle numerose ripetizioni

emerse dall'esame degli elenchi nazionali e in seguito alle discussioni con gli Stati membri, si è ritenuto necessario procedere alla compilazione — a partire dagli elenchi nazionali — di un elenco consolidato delle indicazioni per le quali era richiesto il parere scientifico dell'Autorità (di seguito «l'elenco consolidato») ⁽²⁾.

- (5) Il 24 luglio 2008 la Commissione ha formalmente trasmesso all'Autorità la richiesta di parere scientifico a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il mandato e una prima parte dell'elenco consolidato. Altre parti dell'elenco consolidato sono state trasmesse nel novembre e nel dicembre del 2008. La Commissione ha completato l'elenco consolidato con un addendum che è stato trasmesso all'Autorità il 12 marzo 2010. Alcune indicazioni contenute nell'elenco consolidato sono state successivamente ritirate dagli Stati membri prima della loro valutazione da parte dell'Autorità. La valutazione scientifica da parte dell'Autorità si è conclusa con la pubblicazione dei suoi pareri tra l'ottobre 2009 e il luglio 2011 ⁽³⁾.
- (6) Nella sua valutazione l'Autorità ha rilevato che alcune delle indicazioni presentate riguardavano effetti differenti o comportavano insieme lo stesso effetto indicato. Pertanto una indicazione sulla salute considerata nel presente regolamento può riguardare una o più voci dell'elenco consolidato.
- (7) Per varie indicazioni sulla salute l'Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati. Le indicazioni sulla salute cui si riferiscono tali conclusioni e che adempiono alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 devono essere autorizzate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip>

⁽³⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm>

- (8) Secondo quanto stabilito dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego (incluse eventuali restrizioni). Di conseguenza, l'elenco delle indicazioni consentite deve includere la formulazione dell'indicazione, le condizioni specifiche per l'impiego dell'indicazione e, all'occorrenza, le condizioni d'impiego o le restrizioni all'uso e/o una dicitura o un'avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell'Autorità.
- (9) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori. A tale riguardo è necessario tener conto della formulazione e della presentazione di tali indicazioni. Laddove la formulazione di un'indicazione abbia per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute consentita, in quanto dimostra l'esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, da un lato, e la salute, dall'altro, detta indicazione deve sottostare a condizioni d'uso identiche a quelle stabilite per le indicazioni sulla salute consentite.
- (10) Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botaniche», la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall'Autorità. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa vagliarne l'inclusione o meno nell'elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo momento.
- (11) Le indicazioni la cui valutazione da parte dell'Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione⁽¹⁾ e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (12) A norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate. Di conseguenza, le indicazioni sulla salute per le quali l'Autorità non è giunta a una valutazione favorevole quanto alla loro fondatezza scientifica, dato che non è stata riscontrata l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati, non devono essere autorizzate. Inoltre, l'autorizzazione può essere legittimamente negata qualora le indicazioni sulla salute non soddisfino altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche nel caso di una valutazione scientifica favorevole da parte dell'Autorità. Non sono ammesse indicazioni sulla salute contrastanti con i principi generalmente accettati in tema di nutrizione e di salute. Nel caso di un'indicazione⁽²⁾ sugli effetti dei grassi sul normale assorbimento delle vitamine liposolubili e di un'altra indicazione⁽³⁾ sugli effetti del sodio sul mantenimento della normale funzione muscolare, l'Autorità ha concluso che è stata evidenziata l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto. L'utilizzo di tali indicazioni sulla salute, tuttavia, trasmetterebbe ai consumatori un messaggio contraddittorio e disorientante, perché equivarrebbe a un incoraggiamento del consumo di tali nutrienti nel momento in cui le autorità europee, nazionali e internazionali, sulla base delle conoscenze scientifiche generalmente accettate, informano i consumatori che è necessario ridurre l'assunzione. Queste due indicazioni non soddisfano pertanto le prescrizioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, secondo le quali l'impiego delle indicazioni non può essere ambiguo o fuorviante. Inoltre, anche nel caso in cui dovessero essere autorizzate soltanto a condizioni di impiego specifiche e/o accompagnate da diciture o avvertenze aggiuntive, le indicazioni sulla salute in questione non sarebbero sufficienti a ridurre il disorientamento del consumatore e, di conseguenza, non devono essere autorizzate.
- (13) La data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, compreso il divieto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, di quelle indicazioni sulla salute di cui sono stati completati la valutazione da parte dell'Autorità e l'esame da parte della Commissione.
- (14) L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che la Commissione istituisca e tenga aggiornato un registro UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (di seguito «il registro»). Il registro includerà tutte le indicazioni consentite, nonché le condizioni d'impiego ad esse applicabili. Conterrà inoltre un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.
- (15) Le indicazioni sulla salute ritirate dagli Stati membri non saranno incluse nell'elenco delle indicazioni respinte del registro dell'Unione. Il registro sarà aggiornato periodicamente e, all'occorrenza, in funzione dei progressi realizzati riguardo alle indicazioni sulla salute per le quali la valutazione da parte dell'Autorità e/o l'esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati.
- (16) Nello stabilire i provvedimenti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto delle osservazioni e delle posizioni dei cittadini e degli interessati pervenute alla Commissione.
- (17) L'aggiunta di sostanze agli alimenti o l'uso di sostanze negli alimenti sono disciplinati da specifiche normative nazionali e dell'Unione, così come la classificazione dei prodotti come prodotti alimentari o medicinali. Qualsiasi decisione su una indicazione sulla salute conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006, quale l'inclusione nell'elenco delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, non costituisce

(1) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(2) Corrispondente alle voci ID 670 e ID 2902 dell'elenco consolidato.

(3) Corrispondente alla voce ID 359 dell'elenco consolidato.

un'autorizzazione alla commercializzazione della sostanza cui si riferisce l'indicazione, una decisione sulla possibilità o meno di utilizzare la sostanza nei prodotti alimentari o una classificazione di un determinato prodotto come prodotto alimentare.

- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indicazioni sulla salute consentite

1. L'elenco delle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sui prodotti alimentari conformemente alle condizioni precisate nell'allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

ELENCO DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi	La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue [gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi sono grassi insaturi]	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell'indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(4):2069 2011;9(6):2203	621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065 674, 4335
Acido alfa-linolenico (ALA)	L'ALA contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ALA, come specificato nell'indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 2 g di ALA.		2009; 7(9):1252 2011;9(6):2203	493, 568
Acido docosaesaenoico (DHA)	Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.		2010;8(10):1734 2011;9(4):2078	565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294
Acido docosaesaenoico (DHA)	Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.		2010;8(10):1734 2011;9(4):2078	627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294
Acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico (EPA/DHA)	L'EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di EPA e di DHA come specificato nell'indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA.		2010;8(10):1796 2011;9(4):2078	504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Acido linoleico	L'acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal. Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10 g di AL.		2009; 7(9):1276 2011;9(6):2235	489, 2899
Acido oleico	La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. L'acido oleico è un grasso insaturo.	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell'indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(4):2043	673, 728, 729, 1302, 4334
Acido pantotenico	L'acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1218	56, 59, 60, 64, 171, 172, 208
Acido pantotenico	L'acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1218	181
Acido pantotenico	L'acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1758	63
Acido pantotenico	L'acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1218 2010;8(10):1758	57, 58

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Acqua	L'acqua contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali	L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto indicato si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.	L'indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE.	2011;9(4):2075	1102, 1209, 1294, 1331
Acqua	L'acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea	L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto indicato si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.	L'indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE.	2011;9(4):2075	1208
Alimenti a basso o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi	La riduzione dell'assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell'indicazione «A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI» o con un ridotto contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell'indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(4):2062	620, 671, 4332
Alimenti a basso o a ridotto contenuto di sodio	La riduzione del consumo di sodio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di sodio/sale come specificato nell'indicazione «A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE» o con un ridotto contenuto di sodio/sale come specificato nell'indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(6):2237	336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420
Amido resistente	La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale	Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento in cui l'amido digeribile è stato sostituito con amido resistente in modo da ottenere un contenuto finale di amido resistente pari almeno al 14 % dell'amido totale.		2011;9(4):2024	681

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Arabinosilano prodotto dall'endosperma del frumento	L'assunzione di arabinosilano nell'ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento di glucosio ematico post-prandiale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 8 g di fibre ricche di arabinosilano (AX) prodotto dall'endosperma del frumento (almeno il 60 % di AX in termini di peso) per 100 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell'ambito del pasto. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di fibre ricche di arabinosilano (AX) prodotto dall'endosperma del frumento nell'ambito del pasto.		2011;9(6):2205	830
Beta-glucani	I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca d'avena, orzo o crusca d'orzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d'avena, orzo o crusca d'orzo o da miscele di tali beta-glucani.		2009; 7(9):1254 2011;9(6):2207	754, 755, 757, 801, 1465, 2934 1236, 1299
Beta-glucani da orzo e avena	L'assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell'ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell'ambito del pasto. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell'ambito del pasto.		2011;9(6):2207	821, 824
Betaina	La betaina contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 500 mg di betaina per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 1,5 g di betaina.	L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che un'assunzione quotidiana superiore a 4 g può comportare un notevole aumento dei livelli di colesterolo nel sangue.	2011;9(4):2052	4325
Biotina	La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209	114, 117

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Biotina	La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209	116
Biotina	La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728	113, 114, 117, 4661
Biotina	La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1728	120
Biotina	La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728	118, 121, 2876
Biotina	La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209	115
Biotina	La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728	115, 121

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale coagulazione del sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	230, 236
Calcio	Il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	234
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	226, 230, 235
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	227, 230, 235
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	355
Calcio	Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1725	237

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Calcio	Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210 2009; 7(9):1272 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203	224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703 4704
Calcio	Il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203	224, 230, 231, 2731, 3099, 3155, 4311, 4312, 4703 4704
Carbone attivo	Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell'eccessiva flatulenza post-prandiale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto.		2011;9(4):2049	1938
Carne o pesce	Se consumati con altri alimenti contenenti ferro, la carne o il pesce contribuiscono al miglioramento dell'assorbimento del ferro	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 50 g di carne o di pesce in una singola porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 50 g di carne o di pesce con uno o più alimenti contenenti ferro non emico.		2011;9(4):2040	1223
Cellulosa metilica propilica idrossilata (HPMC)	L'assunzione di cellulosa metilica propilica idrossilata durante il pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 4 g di HPMC per porzione quantificata nell'ambito di un pasto. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 4 g di HPMC nell'ambito di un pasto.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2010;8(10):1739	814

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Cellulosa metilica propilica idrossilata (HPMC)	La cellulosa metilica propilica idrossilata contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 5 g di HPMC. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 5 g di HPMC.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2010;8(10):1739	815
Chitosano	Il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di chitosano.		2011;9(6):2214	4663
Cloruro	Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cloruro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.	L'indicazione non può essere impiegata per il cloruro ottenuto a partire da cloruro di sodio	2010;8(10):1764	326
Colina	La colina contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.		2011;9(4):2056	3090
Colina	La colina contribuisce al normale metabolismo dei lipidi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.		2011;9(4):2056	3186
Colina	La colina contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.		2011;9(4):2056 2011;9(6):2203	1501 712, 1633

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Creatina	La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di creatina. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di creatina.	L'indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati a adulti che praticano un esercizio fisico intenso	2011;9(7):2303	739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924
Cromo	Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1732	260, 401, 4665, 4666, 4667
Cromo	Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1732 2011;9(6):2203	262, 4667 4698
Fermenti vivi nello yogurt	Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, i fermenti vivi nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio contenuto nel prodotto	Per poter recare l'indicazione, lo yogurt o il latte fermentato devono contenere almeno 10 ⁸ di microrganismi vivi e starter (unità formanti colonia) (<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i> e <i>Streptococcus thermophilus</i>) per grammo.		2010;8(10):1763	1143, 2976
Ferro	Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215	253
Ferro	Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740	251, 1589, 255
Ferro	Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740	249, 1589, 374, 2889

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Ferro	Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell'organismo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740	250, 254, 256, 255
Ferro	Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215	252, 259
Ferro	Il ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1740	255, 374, 2889
Ferro	Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215	368
Fibra di avena	La fibra di avena contribuisce all'aumento della massa fecale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(6):2249	822
Fibra di frumento	La fibra di frumento contribuisce all'accelerazione del transito intestinale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto indicato si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 10 g di fibre di frumento.		2010;8(10):1817	828, 839, 3067, 4699
Fibra di frumento	La fibra di frumento contribuisce all'aumento della massa fecale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1817	3066

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Fibra di orzo	La fibra di orzo contribuisce all'aumento della massa fecale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(6):2249	819
Fibra di segale	La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(6):2258	825
Fluoruro	Il fluoruro contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fluoruro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1212 2010;8(10):1797	275, 276, 338, 4238,
Folato	Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1213	2882
Folato	Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1760	195, 2881
Folato	Il folato contribuisce alla normale emopoiesi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1213	79
Folato	Il folato contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1213	80

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Folato	Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1760	81, 85, 86, 88
Folato	Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1213	91
Folato	Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1760	84
Folato	Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1213 2010;8(10):1760	193, 195, 2881
Fosforo	Il fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1219	329, 373
Fosforo	Il fosforo contribuisce alla normale funzione delle membrane cellulari	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1219	328

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Fosforo	Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1219	324, 327
Fosforo	Il fosforo contribuisce al mantenimento di denti normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1219	324, 327
Glucomannano (konjac del mannano)	Il glucomannano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 4 g di glucomannano. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 4 g di glucomannano.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2009; 7(9):1258 2010;8(10):1798	836, 1560, 3100, 3217
Glucomannano (konjac del mannano)	Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di glucomannano per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, con 1-2 bicchieri d'acqua, prima dei pasti e nel contesto di una dieta ipocalorica.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2010;8(10):1798	854, 1556, 3725,

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Gomma da masticare senza zucchero	La gomma da masticare senza zucchero contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti	Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l'assunzione di un cibo o di una bevanda.		2009; 7(9):1271 2011;9(4):2072 2011;9(6):2266	1151, 1154 486, 562, 1181
Gomma da masticare senza zucchero	La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla neutralizzazione degli acidi della placca	Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l'assunzione di un cibo o di una bevanda.		2009; 7(9):1271 2011;6(6):2266	1150 485
Gomma da masticare senza zucchero	La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla riduzione della secchezza orale	Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazione di bocca secca.		2009; 7(9):1271	1240
Gomma da masticare senza zucchero con carbammide	La gomma da masticare senza zucchero con carbammide neutralizza gli acidi della placca in maniera più efficace rispetto alla gomma da masticare senza zucchero senza carbammide	Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Per poter recare l'indicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore va informato che la gomma va masticata per almeno 20 minuti dopo l'assunzione di un cibo o di una bevanda.		2011;9(4):2071	1153
Gomma di guar	La gomma di guar contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 g di gomma di guar. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10 g di gomma di guar.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va	2010;8(2):1464	808

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
			inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.		
Iodio	Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1800	273
Iodio	Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800	274, 402
Iodio	Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1800	273
Iodio	Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1214	370
Iodio	Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800	274, 1237
Lattasi	La lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che maldigeriscono il lattosio	Questa indicazione può essere impiegata solo per gli integratori alimentari con una dose minima di 4 500 unità di FCC (Food Chemicals Codex), con l'avvertenza per il consumatore della necessità dell'assunzione a ogni pasto contenente lattosio.	I consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta.	2009; 7(9):1236 2011;9(6):2203	1697, 1818 1974

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Lattulosio	Il lattulosio contribuisce all'accelerazione del transito intestinale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di lattulosio in una singola porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con una dose di 10 g di lattulosio al giorno.		2010;8(10):1806	807
Magnesio	Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1807	244
Magnesio	Il magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	238
Magnesio	Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	240, 247, 248
Magnesio	Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	242
Magnesio	Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216 2010;8(10):1807	241, 380, 3083

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Magnesio	Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	364
Magnesio	Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1807	245, 246
Magnesio	Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	239
Magnesio	Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	239
Melatonina	La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 mg di melatonina per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina.		2011;9(6):2241	1698, 1780, 4080
Molibdeno	Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di molibdeno come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1745	313

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Monascus purpureus (riso rosso)	La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 mg di monacolina K del riso rosso. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10 mg di monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato.		2011;9(7):2304	1648, 1700
Niacina	La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757	43, 49, 54, 51
Niacina	La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1224	44, 53
Niacina	La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1757	55
Niacina	La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1224	45, 52, 4700
Niacina	La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757	45, 48, 50, 52, 4700

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Niacina	La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1757	47
Noci	Le noci contribuiscono al miglioramento dell'elasticità dei vasi sanguigni	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 30 g di noci.		2011;9(4):2074	1155, 1157
Pectine	Le pectine contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 6 g di pectine. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 6 g di pectine.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2010;8(10):1747	818, 4236
Pectine	L'assunzione di pectine durante il pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di pectine per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 10 g di pectine nell'ambito di un pasto.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2010;8(10):1747	786

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Polifenoli dell'olio di oliva	I polifenoli dell'olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per l'olio d'oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d'oliva. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 20 g di olio d'oliva.		2011;9(4):2033	1333, 1638, 1639, 1696, 2865
Potassio	Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010; 8(2):1469	386
Potassio	Il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010; 8(2):1469	320
Potassio	Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010; 8(2):1469	321
Proteine	Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare	Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell'indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1811 2011;9(6):2203	415, 417, 593, 594, 595, 715 1398
Proteine	Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare	Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell'indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1811 2011;9(6):2203	415, 417, 593, 594, 595, 715 1398

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Proteine	Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali	Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell'indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1811 2011;9(6):2203	416 4704
Rame	Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211	265, 271, 1722
Rame	Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079	266, 1729
Rame	Il rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079	267, 1723
Rame	Il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211	268, 1724
Rame	Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell'organismo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211	269, 270, 1727
Rame	Il rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211	268, 1724

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Rame	Il rame contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079	264, 1725
Rame	Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211	263, 1726
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	29, 35, 36, 42
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	213
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	31
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	40
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	31, 33

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	39
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	30, 37
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	207
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	41
Selenio	Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1220	396
Selenio	Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1727	281

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Selenio	Il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1727	281
Selenio	Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727	278, 1750
Selenio	Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1727 2009; 7(9):1220	279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293
Selenio	Il selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727	277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292
Soluzioni di carboidrati-elettroliti	Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l'esercizio fisico prolungato	Per poter recare l'indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell'energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un'elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un'osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.		2011;9(6):2211	466, 469
Soluzioni di carboidrati-elettroliti	Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l'assorbimento di acqua durante l'esercizio fisico	Per poter recare l'indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell'energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un'elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un'osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.		2011;9(6):2211	314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio	L'assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (***) contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti	L'indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande (che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7) con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di tali alimenti o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell'assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.		2011;9(4):2076 2011;9(6):2229	463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300 1134, 1167, 1283
Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio	L'assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (*) induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero	L'indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali alimenti o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell'indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Nel caso del D-tagatosio e dell'isomaltulosio, essi devono sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa proporzione specificata nell'indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006		2011;9(4):2076 2011;9(6):2229	617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920 4298
Sostituto di un pasto per il controllo del peso	La sostituzione di un pasto giornaliero di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso	Per poter recare l'indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l'effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un pasto con sostituti di un pasto.		2010; 8(2):1466	1418
Sostituto di un pasto per il controllo del peso	La sostituzione di due pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso	Per poter recare l'indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l'effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti con sostituti di un pasto.		2010; 8(2):1466	1417
Steroli e stanoli vegetali	Gli steroli/stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli/stanoli vegetali.		2010;8(10):1813 2011;9(6):2203	549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140 568

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Tiamina	La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1222	21, 24, 28
Tiamina	La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1222	22, 27
Tiamina	La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1755	205
Tiamina	La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1222	20
Vitamina A	La vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1221	206
Vitamina A	La vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754	15, 4702

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina A	La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754	15, 17, 4660, 4702
Vitamina A	La vitamina A contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754	16, 4239, 4701
Vitamina A	La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1222 2011;9(4):2021	14, 200, 1462
Vitamina A	La vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1221	14
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1759	4283
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1759	75, 214

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1225	66
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1759	73, 76, 199
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1225	65, 70, 71
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1759	77
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1225	67, 72, 186
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1225	68

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1759	78
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell'attività ormonale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1225	69
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1223	99, 190
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):4114	95, 97, 98, 100, 102, 109
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):4114	96, 103, 106
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):4114	95, 97, 98, 100, 102, 109

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1223	92, 101
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1223	107
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):4114	108
Vitamina B12	La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1223 2010;8(10):1756	93, 212
Vitamina C	La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 200 mg di vitamina C. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta all'apporto giornaliero raccomandato di vitamina C.		2009; 7(9):1226	144
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	130, 131, 149

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	131, 149
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	131, 149
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	131, 136, 149
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	131, 137, 149
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	131, 149
Vitamina C	La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815	135, 2334, 3196

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina C	La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	133
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1815	140
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815	134, 4321
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815	129, 138, 143, 148, 3331
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1815	139, 2622
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1815	202

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina C	La vitamina C accresce l'assorbimento del ferro	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	132, 147
Vitamina D	La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1227	152, 157, 215
Vitamina D	La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1227 2011;9(6):2203	152, 157 215
Vitamina D	La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1227	150, 151, 158, 350
Vitamina D	La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010; 8(2):1468	155
Vitamina D	La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1227	151, 158

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina D	La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010; 8(2):1468	154, 159
Vitamina D	La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1227	153
Vitamina E	La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1816	160, 162, 1947
Vitamina K	La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7 (9):1228	124, 126
Vitamina K	La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7 (9):1228	123, 127, 128, 2879
Zinco	Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	360
Zinco	Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	382

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Zinco	Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	296
Zinco	Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	292, 293, 1759
Zinco	Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	297, 300
Zinco	Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	2890
Zinco	Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	302
Zinco	Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	361
Zinco	Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	293, 4293

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	295, 1756
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	412
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	412
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	293
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	301
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	361
Zinco	Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	291, 1757

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Zinco	Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	294, 1758
Zinco	Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	292, 293, 1759

(*) Nel caso del D-tagatosio e dell'isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»

(**) Nel caso del D-tagatosio e dell'isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 8 - 5 Giugno 2012](#) >

I membri del CORLEAP tracciano il percorso verso il rafforzamento della democrazia locale nei Paesi del Partenariato dell'Est europeo

Il 30 Maggio scorso i sindaci e i rappresentanti politici provenienti dall'UE e dai Paesi partner dell'Europa orientale e del Caucaso (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina) si sono accordati su un Piano d'Azione 2012-2013 per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione allo scopo di raggiungere una più stretta cooperazione politica. Durante la Conferenza delle Autorità locali e regionali per il Partenariato orientale (CORLEAP) sono state concordate le azioni da intraprendere.

[Per saperne di più leggi l'articolo](#) (in Inglese)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 8 - 5 Giugno 2012](#) >

«Regioni per il cambiamento economico»: iscrivetevi!

Sono aperte le iscrizioni alla conferenza «Regioni per il cambiamento economico», che si terrà il 15 giugno a Bruxelles. Quest'anno la conferenza è intitolata «Transforming Regional Economies: The Power of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation» (Trasformazione delle economie regionali: il potere delle strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente). In occasione di questa quinta conferenza «Regioni per il cambiamento economico» si discuterà di vantaggi, sfide ed eventuali limiti dell'implementazione della condizionalità della specializzazione intelligente attraverso i fondi strutturali dell'Unione europea, nonché di come adattare al meglio la specializzazione intelligente ai differenti contesti nazionali e regionali.

L'iniziativa «Regioni per il cambiamento economico» è stata lanciata nel 2006 e intende promuovere lo scambio delle buone pratiche. Ha lo scopo di presentare nuovi approcci per rendere più dinamiche le reti regionali e urbane, aiutandole a lavorare in stretta collaborazione con la Commissione e a sperimentare idee innovative.

[Programma della conferenza](#)

[Iscrizioni](#)

dal sito: [Inforegio](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 8 - 5 Giugno 2012 >

Strategia digitale per l'Europa: dite la vostra!

La «Strategia digitale per l'Europa» è una delle sette iniziative faro di Europa 2020. La Commissione europea ha inaugurato un forum di discussione con l'obiettivo di raccogliere esempi da cui attingere idee in questo ambito. I protagonisti della politica regionale possono prendere parte al dibattito e coloro i quali esprimeranno le idee più interessanti saranno invitati a partecipare alla «*Digital Agenda Assembly*» il 21 e 22 giugno a Bruxelles. Tali contributi saranno utilizzati per la revisione intermedia della strategia digitale per l'Europa che verrà adottata entro la fine dell'anno.

La discussione si svilupperà intorno a 9 temi: (1) multimedialità; (2) Internet a banda larga; (3) e-commerce; (4) social media; (5) cloud; (6) dati; (7) sicurezza; (8) innovazione e imprenditoria; (9) competenze e impieghi.

Piattaforma di discussione: <http://daa.ec.europa.eu/>

Per comunicare tramite *Twitter*, connettetevi su [@DigitalAgendaEU](#) e utilizzate il seguente hashtag: [#DA12](#)

dal sito: [Inforegio](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 8 - 5 Giugno 2012 >

Sentenza nella causa C-489/10: l'esclusione di un agricoltore dal beneficio di aiuti agricoli, per falsa dichiarazione della superficie della sua azienda, non esclude l'imposizione di una sanzione penale per gli stessi fatti

Sentenza nella causa C-489/10

Procedimento penale a carico di Łukasz Marcin Bonda

L'esclusione di un agricoltore dal beneficio di aiuti agricoli, per falsa dichiarazione della superficie della sua azienda, non esclude l'imposizione di una sanzione penale per gli stessi fatti

Una siffatta esclusione dal beneficio dell'aiuto prevista dal diritto dell'Unione non costituisce una sanzione penale

La normativa europea sui regimi di aiuti agricoli prevede il versamento di tali aiuti in funzione, segnatamente, della superficie dichiarata dal titolare dell'azienda agricola (pagamento unico per superficie). Qualora, a seguito di un controllo, si constati una differenza tra la superficie determinata e la superficie dichiarata dall'agricoltore superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto per l'anno in causa. Inoltre, se tale differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso dall'aiuto ,per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie reale e la superficie dichiarata, anche per i tre anni civili successivi a quello della constatazione.

Il codice penale polacco prevede una pena detentiva di durata da tre mesi a cinque anni per chi, al fine di ottenere una sovvenzione, abbia presentato un documento falso, contraffatto, contenente affermazioni non veritiere, o ingannevole, ovvero una dichiarazione scritta fraudolenta, riguardo a circostanze di rilevanza essenziale.

Nel 2005 il sig. Bonda ha presentato, in Polonia, all'Ufficio circondariale dell'Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione agricola, una domanda intesa alla concessione di un pagamento unico per superficie per l'anno 2005. In tale domanda, egli aveva reso una dichiarazione inesatta quanto all'estensione dei terreni agricoli coltivati e alle colture effettuate su tali terreni, sovrastimando le superfici destinate all'agricoltura e indicando in tale dichiarazione 212,78 ettari invece di 113,49 ettari.

Con decisione del 2006, il direttore di tale Ufficio ha, da un lato, negato al sig. Bonda il pagamento unico per superficie per l'anno 2005 e, dall'altro, gli ha irrogato una sanzione sotto forma di perdita del suo diritto al pagamento unico per superficie, per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie reale e la superficie dichiarata, per i tre anni successivi.

 [Testo della sentenza \(.pdf 129 kB\)](#)

 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 95 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)
[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 8 - 5 Giugno 2012](#) >

Sentenza della Corte nella causa C-379/10: È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo

Sentenza nella causa C-379/10

Commissione / Italia

È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo

L'esclusione ovvero la limitazione della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o di colpa grave è contraria al principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado

Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni arrecati ai singoli a seguito di violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili, a prescindere dall'organo da cui tale danno sia scaturito – principio che trova parimenti applicazione nel caso in cui la violazione sia commessa dal potere giudiziario.

La necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto dell'Unione conferisce loro implica che la responsabilità dello Stato possa sorgere per violazione del diritto dell'Unione risultante dall'interpretazione di norme di diritto da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Nella specie, la Commissione sostiene che la legge italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati ¹ è incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

L'istituzione contesta all'Italia, da un lato, di avere escluso qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati a singoli qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi da un'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo e, dall'altro, di aver limitato, in casi diversi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

 [Testo della sentenza \(.pdf 106 kB\)](#)

 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 81 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 8 - 5 Giugno 2012](#) >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

→ Il movimento delle occupazioni di squat e centri sociali in Europa

Il *movimento delle occupazioni di squat e centri sociali in Europa / a cura di Gianni Piazza. - Milano : Angeli, 2012. - 144 p. ; 23 cm. ((Numero monografico di: Partecipazione e conflitto, n. 1/2012.

Fa parte di Partecipazione e conflitto, N 1 2012

Abstract:

Numero monografico. Il movimento delle occupazioni di squat e centri sociali in Europa . una introduzione (G. Piazza). Le occupazioni in Europa (H. Pruijt). Occupazioni e rinnovamento urbano: l'interazione tra i movimenti degli squatter e le strategie di ristrutturazione urbana a Berlino (A. Holm, A. Kuhn). I Centri Sociali italiani : verso tre decenni di occupazioni e spazi autogestiti (P. Mudu). Il movimento delle occupazioni in Spagna: un ciclo locale e globale di proteste (M. Martinez Lopez). Come decidono gli attivisti all'interno dei Centri Sociali? Uno studio comparato delle occupazioni in una città italiana (G. Piazza).

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa: P A1 PO PAREC

→ La deistituzionalizzazione dei minori nella politica dell'Unione europea

La *deistituzionalizzazione dei minori nella politica dell'Unione europea / Emanuela Pascuzzi.

Fa parte di Prospettive sociali e sanitarie , N 5 2012, p. 20-24

Abstract:

Unione europea e diritti dell'infanzia. Mac (Metodo Aperto di Coordinamento) e mancata misurazione dell'istituzionalizzazione dei minori. Misurazione non solo dei numero minore dei bambini in istituto ma valutazione della qualità della vita e misure per prevenire ulteriori allontanamenti. Contributo del programma Daphne alla promozione dei diritti e delle strategie per la tutela dei minori. Con: bibliografia.

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa: P S 1 PROSES 2012

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it